



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Intervento SRD02

Investimenti verdi per il clima, l'ambiente e il benessere animale

Azione C Investimenti irrigui

Bando 2/2024 (scadenza prorogata al 31/07/2025)

Domande Frequenti

NOTA BENE: le risposte alle domande sono meramente indicative e sono da intendersi come aiuto alla compilazione delle istanze di sostegno. Il giudizio di ammissione e l'attribuzione del punteggio di selezione potranno essere effettuati solo in seguito alla puntuale valutazione degli elementi progettuali contenuti nella domanda. In ogni caso fa fede quanto previsto dal bando.

Si precisa inoltre che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura non fornisce pareri preventivi sui progetti prima della presentazione ufficiale della domanda di sostegno sul portale dedicato.

INVESTIMENTO A) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

DOMANDA - Per investimento di tipo A, si può intendere anche un investimento che preveda il recupero di canalizzazioni esistenti, magari non più del tutto visibili in campo, ma presenti in planimetrie e documentazione inerente i diritti idrici d'acqua?

RISPOSTA - Con l'investimento A vengono finanziate solo spese che comportino un cambio di tecnica irrigua, con risparmio idrico (minimo del 25%) quantificabile ai sensi della tabella del punto B.4.3 del bando.

INVESTIMENTO B) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana

DOMANDA - Sono un'azienda agricola con l'intenzione di realizzare un bacino per lo stoccaggio / conservazione di acque stagionali, ma attualmente non ho la possibilità di irrigare i miei campi non potendo prelevare acqua ad uso irriguo. Posso accedere al bando SRD02 Azione C? Vengono finanziate anche le opere accessorie necessarie per realizzare il sistema di irrigazione delle colture?

RISPOSTA - Sì, rientra nella tipologia di investimento di tipo B, che prevede la creazione, l'ampliamento, il miglioramento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio / conservazione esclusivamente di acque stagionali ¹. La condizione che le superfici debbano essere già irrigate per essere ammissibili al bando riguarda unicamente gli investimenti di tipo A (miglioramento di un impianto irriguo esistente) per i quali bisogna dimostrare un risparmio idrico.

DOMANDA - È possibile finanziare la pulizia mediante dragaggio di un bacino idrico esistente?

RISPOSTA - Sì, ma solo se è un bacino di stoccaggio/conservazione di acque stagionali.

DOMANDA - L'azienda risulta essere dotata di bacino per la raccolta e il contenimento delle acque meteoriche. La ristrutturazione e l'ammodernamento del bacino in oggetto potrebbe rientrare tra le fattispecie previste dal bando?

RISPOSTA - Ai sensi del bando sono ammissibili la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini utilizzati esclusivamente per la raccolta di acque meteoriche.

INVESTIMENTO C) Utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico

DOMANDA - È possibile finanziare investimenti che prevedono l'utilizzo delle acque derivanti dal processo produttivo (es. birrificio) per l'irrigazione dei fondi aziendali? Quali requisiti deve avere l'acqua per poter essere utilizzata (analisi, periodicità ecc...)? Il bando finanzia tutto l'impianto a valle del processo produttivo (depurazione, vasca di stoccaggio e impianto d'irrigazione)?

RISPOSTA - Non sono finanziabili le opere necessarie alla depurazione e all'affinamento delle acque, ma solo quelle relative al loro utilizzo a fini irrigui a valle del processo di affinamento.

L'utilizzo delle acque affinate deve essere autorizzato e le caratteristiche sono stabilite dal Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. L'applicazione nazionale si attua tramite quanto previsto dal Decreto Siccità (D.L. 39/2023) all'articolo 7, che regola il riutilizzo di acque reflue urbane depurate a uso irriguo, facendo riferimento al Regolamento (UE) 2020/741 sia per quanto riguarda i parametri di qualità delle acque reflue affinate, sia per i piani di monitoraggio e controllo, imponendo, per alcuni parametri, limiti più restrittivi rispetto alla normativa europea. E' attualmente in fase di redazione un Decreto del Presidente della Repubblica che regola il riutilizzo delle

¹ Definizione di acque stagionali: acqua piovana raccolta in vasche e cisterne a servizio di fondi agricoli non soggetta a concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica

acque reflue, sul quale è stata avviata nel 2023 una consultazione pubblica online da parte del MASE. Attualmente i dati raccolti sono in fase di elaborazione (maggiori informazioni sono consultabili all'indirizzo <https://www.mase.gov.it/pagina/acque-mase-consultazione-pubblica-il-dpr-sul-riutilizzo-dei-reflui-urbani-depurati-e-affinati>).

CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO

NOTA BENE: *I punteggi sono calcolati in modo automatico in base ai dati del fascicolo aziendale e a quanto espresso nella sezione “Dichiarazioni” al momento di trasmissione della domanda di sostegno. La documentazione giustificativa dei punteggi deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.*

Qualora il richiedente ritenga il punteggio automatico sbagliato, potrà registrare il punteggio corretto attraverso la funzione di autoattribuzione del punteggio prevista dall'applicativo di compilazione della domanda. Le richieste di modifica del punteggio automatico devono essere motivate e, ove richiesto, attestate da idonea documentazione. La mancata autoattribuzione di un punteggio entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di sostegno del bando, determina l'accettazione del punteggio automatico da parte del richiedente.

L'assegnazione definitiva del punteggio corretto sarà effettuata in sede di ammissibilità e ammissione a contributo.

DOMANDA - Come faccio a indicare di essere un'azienda agricola aderente a un consorzio irriguo?

RISPOSTA - L'adesione a un consorzio irriguo deve essere indicata nel fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale ha funzione dichiarativa, per cui va mantenuto costantemente aggiornato. I dati contenuti nel fascicolo sono probanti ai fini dell'ammissibilità, dell'ammissione a contributo e della formazione del punteggio. Se il fascicolo aziendale non rileva l'adesione dell'azienda richiedente a un Consorzio irriguo, il richiedente è tenuto a segnalare al Consorzio irriguo l'aggiornamento dei dati SIAP. In ogni caso il richiedente può segnalare l'adesione al Consorzio irriguo mediante l'autoattribuzione di punteggio, allegando una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente irriguo o una copia del bollettino di pagamento del canone consortile intestato alla stessa azienda.

DOMANDA - Per il punteggio “adesione a consorzio” è necessario che le superfici in progetto siano attualmente irrigate con acque consortili oppure è sufficiente che l'azienda aderisca a un consorzio irriguo?

RISPOSTA - Per l'ottenimento del punteggio è sufficiente che l'azienda sia un utente del consorzio, ma, in ogni caso, le particelle di progetto devono essere irrigate e i titoli d'acqua devono essere in possesso dell'azienda.

DOMANDA - Il termine basso impatto paesaggistico è applicabile anche agli Investimenti di tipo A?

RISPOSTA - Il punteggio “basso impatto paesaggistico” è applicabile solo agli stoccaggi realizzati al piano di campagna o interrati, quindi investimento di tipo B o C.

DOMANDA - Nel caso di intervento immediatamente cantierabile, per il quale non siano necessarie autorizzazioni di alcun tipo, come viene assegnato il punteggio?

RISPOSTA - La cantierabilità di un intervento per il quale non sono necessarie autorizzazioni di alcun tipo viene dichiarata dal beneficiario compilando il quadro “Dichiarazioni” della procedura online. Il punteggio viene automaticamente compilato. E' inoltre necessario presentare la documentazione giustificativa dei punteggi (es. parere preventivo del comune del comune) contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, così come stabilito al punto B.6.4 del bando.

DOMANDA - Se la concessione irrigua è intestata a un singolo socio, ma l'azienda che presenta la domanda è una società semplice, viene riconosciuta la cantierabilità?

RISPOSTA – No, l'azienda deve essere intestataria o cointestataria delle concessioni irrigue dell'acqua utilizzata ovvero essere titolare dell'utenza di prelievo formalmente riconosciuta dalla competente Autorità concedente;

DOMANDA - Se il Comune non è disponibile a rilasciare il parere preventivo di lavori in edilizia libera, quale documento posso allegare per dimostrare la cantierabilità? Potrebbe bastare la dichiarazione del tecnico abilitato in cui si dichiara che l'intervento non necessita di autorizzazioni?

RISPOSTA – nel caso in cui il Comune non rilasci il parere preventivo per interventi ritenuti di edilizia libera (es. impianto a goccia su frutteto, impianto con idranti per mais senza opere edili), si chiarisce quanto segue, in base alle Istruzioni operative della D.D. n. 332/2025 del 15/04/2025:

Il punto B.6.4 – Caratteristiche dell'investimento stabilisce che per ottenere i 15 punti di cantierabilità è necessario il *“possesso, prima della presentazione della domanda di sostegno, di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per realizzare e gestire il progetto di investimento”*.

In particolare, si precisa che: “per gli investimenti di tipo A), B) e C) l'azienda agricola richiedente, se il progetto prevede opere o lavori edili, deve:

- *essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere e dei lavori e allegarle alla documentazione della domanda di sostegno;*

- *in alternativa, prevedere lavori e opere che non siano soggetti ad autorizzazione espressa e quindi allegare un parere preventivo rilasciato dal Comune dove è localizzato l'investimento. Il parere deve attestare che gli interventi previsti non siano soggetti al rilascio di autorizzazioni (es. permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico, ecc.) e rientrano nei casi di:*

- *edilizia libera;*
- *CILA;*
- *SCIA”.*

Pertanto, la sola dichiarazione del tecnico abilitato non è sufficiente per l'attribuzione del punteggio. L'assenza del parere preventivo rilasciato dal Comune comporta la non assegnazione dei 15 punti, anche se l'intervento è ritenuto in edilizia libera. L'azienda non è penalizzata in termini di ammissibilità, ma l'intervento non sarà considerato cantierabile ai fini della graduatoria.

Come suggerimento operativo, si consiglia di presentare istanza scritta protocollata al Comune (come richiesta di chiarimento o interpello tecnico), specificando che il parere è richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal bando approvato con D.D. n. 332/2025 del 15/04/2025. Tuttavia, la sola richiesta non ha valore ai fini del punteggio, in assenza del documento (parere preventivo) rilasciato dall'ente.

MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI AGRARIE

DOMANDA - Possono essere finanziati i lavori di sistemazioni agrarie (ad esempio muretti a secco, strade, terrazzamenti) su terreni che l'azienda vuole irrigare realizzando sistemi a risparmio idrico?

RISPOSTA - No, la spesa per le sistemazioni agrarie non è strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

DOMANDA - È previsto il ripristino di marcite?

RISPOSTA - No, sono spese non strettamente coerenti con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

POZZI

DOMANDA - Sono finanziabili le opere relative alla realizzazione, trivellazione, escavazione o alla manutenzione di un pozzo?

RISPOSTA - No, sono spese non finanziabili in quanto non strettamente coerenti con la finalità dell'investimento che si intende realizzare. Titoli e/o provviste d'acqua necessari per il cambio della tecnica irrigua devono essere posseduti prima dell'investimento.

DOMANDA - Se la fonte di approvvigionamento è un pozzo a uso irriguo, la cartografia da consultare per la determinazione dello stato quantitativo del corpo idrico è solamente quella riferita alle acque sotterranee?

RISPOSTA - Sì

TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

DOMANDA – Quali sono le caratteristiche per essere considerato giovane agricoltore?

RISPOSTA - Per giovane agricoltore, singolo o associato, si intende colui che ha un'età inferiore a 41 anni compiuti al momento di presentazione della domanda e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di "Giovane agricoltore" sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.

DOMANDA - Enti pubblici e fondazioni rientrano tra i possibili beneficiari dell'Azione C della SRD02?

RISPOSTA - Il bando è riservato a imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

DOMANDA - Quali sono le caratteristiche di un soggetto collettivo? Come si gestisce il fascicolo aziendale di un soggetto collettivo, considerando che i terreni devono rimanere nel fascicolo delle singole aziende?

RISPOSTA - Un soggetto collettivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- tutti i partecipanti al soggetto collettivo devono possedere i requisiti soggettivi di IAP o coltivatori diretti e della produzione standard maggiore di 12.000 euro;
- lo statuto del soggetto collettivo deve essere coerente con lo schema di statuto allegato al bando;
- il soggetto collettivo deve attivare un proprio fascicolo collettivo nell'Anagrafe Agricola del Piemonte, comprendente i terreni oggetto dell'investimento collettivo per uso condiviso.

DOMANDA – Per soggetto collettivo si può intendere un'associazione temporanea di imprese? In questo caso il soggetto capofila può presentare domanda di sostegno?

RISPOSTA – l'associazione temporanea d'impresa ha solitamente durata coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse, ossia con l'avvenuto incasso del corrispettivo finale. Non è questo il caso, il soggetto collettivo è un soggetto che oltre a realizzare l'opera irrigua la gestisce e deve essere titolare di fascicolo aziendale.

DOMANDA - Al bando in oggetto possono partecipare le Asfo - Associazioni fondiarie promosse con apposita normativa da Regione Piemonte assimilandole a imprenditori agricoli?

RISPOSTA - No, le Asfo non sono assimilabili a imprenditori agricoli. Se le Asfo hanno dato in gestione i terreni ad imprenditori agricoli quest'ultimi possono partecipare al bando.

TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

DOMANDA - Quali sono i tempi di realizzazione degli investimenti, una volta autorizzati?

RISPOSTA - Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro 18 mesi secondo quanto stabilito nell'atto di ammissione a contributo.

TECNICHE IRRIGUE

DOMANDA - La tecnica irrigua n. 18 *Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$* indicata al punto B.4.3 del bando può essere usata per irrigare a goccia i seminativi?

RISPOSTA - No, l'irrigazione a goccia per i seminativi (es. mais, soia) ha un'efficienza potenziale bassa, pari al 20%, mentre la tecnica n. 18 ha un'efficienza alta (90%) e può essere utilizzata in altri contesti, ad es. vivai, fruttiferi, vite e colture protette. Per l'irrigazione a goccia dei seminativi la tecnica da indicare è la n. 4 *Manichetta forata di alta portata*.

DOMANDA - L'azienda attualmente esegue irrigazione dei propri appezzamenti mediante impiego di rotolone. Al fine di ottimizzare la tecnica irrigua e migliorarne l'efficienza, l'azienda intenderebbe procedere con l'installazione di apposita centralina sul rotolone destinata al controllo del volume di adacquamento. Intenderebbe, inoltre, procedere all'installazione di sistema di tubature sotterranee per l'aggancio del rotolone; ad ogni bocchetta di aggancio del rotolone corrisponderebbe la presenza di apposita valvola per il pompaggio continuo. E' ammissibile a finanziamento?

RISPOSTA - La valutazione dell'ammissibilità è fatta in base al risparmio idrico potenziale della tabella B.4.2 del bando. Nel caso di rotolone risulta essere ammissibile solo il cambio di tecnica irrigua da 6 a 15 (vedi tabella B.4.3 Efficienza irrigua - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi).

DOMANDA - Qual è la differenza tra tecnica irrigua n. 17 Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$ e tecnica irrigua n. 18 Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$?

RISPOSTA - La tecnica irrigua n.17 è da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico solo nei casi di irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione ad una profondità che consenta le lavorazioni del terreno e una durata delle manichette interrate di almeno 5 anni. La tecnica irrigua n.18 è da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico solo nei casi di irrigazione a goccia di vivai, fruttiferi, vite e colture protette.

SPESE AMMISSIBILI

DOMANDA - Le seguenti spese sono ammissibili?

- canalette in sostituzione di canali in terra;
- sostituzione di un fosso a cielo aperto con una tubazione fissa interrata con saracinesca, cui collegare la tubazione mobile per le manichette ad alta portata.

RISPOSTA - No, perché vengono finanziate solo spese che comportino un cambio di tecnica irrigua, con risparmio idrico quantificabile ai sensi della tabella del punto B.4.2 del bando.

DOMANDA - Sono ammissibili le spese di acquisto per il primo anno di manichette forate ad alta portata che sono sostituite tutti gli anni?

RISPOSTA - No, perché si tratta di materiale di consumo.

DOMANDA - Sono finanziabili le spese per tubazioni e stazione di pompaggio nel caso di passaggio da tecnica di irrigazione a scorrimento a manichette ad alta portata?

RISPOSTA - Sì, se hanno una durata compatibile con le spese di investimento di almeno 5 anni.

DOMANDA - Sono finanziabili le spese per l'acquisto di macchinari per la posa meccanizzata delle manichette forate ad alta portata?

RISPOSTA - Sì, ma solo se sono macchinari e attrezzature finalizzate all'impianto di irrigazione finanziato; inoltre la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo.

DOMANDA - Tra le spese ammissibili rientrano anche l'acquisto di hardware (ad esempio sensori per la rilevazione della % di acqua nel suolo, dispositivi per la programmazione dei turni irrigui, stazioni meteo) per aumentare l'efficienza di utilizzo della risorsa idrica? I software integrati negli hardware, intesi come sistemi di supporto alle decisioni per l'irrigazione ai fini dell'aumento dell'efficienza di utilizzo della risorsa acqua, sono spese ammissibili?

RISPOSTA - Sì, sono spese ammissibili a patto che siano di competenza e a servizio dell'impianto irriguo che viene finanziato; inoltre la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il

mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

DOMANDA - Sono proprietario di una piccola azienda agricola a conduzione familiare che produce uve conferite presso una cooperativa che poi vinifica. Vorrei fare delle vasche per la raccolta di acque piovane presso l'abitazione dove ho il domicilio fiscale della mia azienda, ma di cui non sono proprietario. Sarebbe possibile accedere ai fondi del bando?

RISPOSTA - Per effettuare interventi di questo genere, come previsto dal bando al paragrafo "Documentazione richiesta per la domanda di sostegno", è necessario presentare specifica autorizzazione dei proprietari ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente non coincida con il proprietario o i proprietari dei fondi o parte di essi che sono interessati dal progetto di investimento e/o gravati da servitù o altri diritti reali.

SUPERFICI IRRIGUE

DOMANDA - Nel caso di terreni censiti a catasto erroneamente come seminativo NON irriguo, nonostante la concessione irrigua presente, la domanda di sostegno sarebbe ammissibile?

RISPOSTA - L'ammissibilità di terreni censiti erroneamente come "non irrigui" richiede la presentazione di documentazione probante l'effettivo utilizzo irriguo continuativo e attuale (titoli d'acqua, attestazioni o autorizzazioni).

CUMULABILITA' CON CREDITO D'IMPOSTA

DOMANDA - Il bando in oggetto è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali (legge 178/2020, prorogata all'anno 2025 dalla legge di bilancio)? Con il cumulo si può superare il limite fissato dal titolo III del Regolamento UE 2021/211?

RISPOSTA - Per gli investimenti A il cumulo è ammesso entro l'80%. Secondo la D.D. n. 332/2025 del 15/04/2025, l'investimento A riguarda "miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata". Per questa tipologia si applica l'art. 74 del Reg. (UE) 2021/2115, che al paragrafo 2 stabilisce un'intensità massima del 65%, ma il paragrafo 4 consente di elevarla fino all'80% in presenza delle condizioni previste, tra cui risparmio idrico potenziale. Come specificato nel PSP 2023-2027, versione 11.12.2024, per i bandi attivati nel 2024 è ammesso il cumulo con altri aiuti pubblici solo per la differenza tra l'80% e il 65%, purché ricorrano le condizioni del paragrafo 4 dell'art. 74 citato.

Per gli investimenti B e C il cumulo non è ammesso. La D.D. n. 332/2025 del 15/04/2025 definisce le seguenti tipologie:

Investimento B: "creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione esclusivamente di acque stagionali (vedi glossario), finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana".

Investimento C: "utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico."

Entrambe queste tipologie non comportano un risparmio idrico potenziale diretto e pertanto si applica il limite massimo del 65% previsto dall'art. 74, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2115, senza possibilità di maggiorazione. Di conseguenza, per gli investimenti di tipo B e C non è consentito il cumulo con altri aiuti pubblici (incluso il credito d'imposta), poiché qualsiasi cumulo comporterebbe il superamento del limite massimo del 65%.

TEST RISPARMIO IDRICO EFFETTIVO

DOMANDA - Nel bando viene specificato che occorre indicare le adacquate dei 5 anni precedenti. Ma se tale dato non fosse disponibile (nuova azienda, autorizzazione nuova, ecc), l'accesso a tale bando sarebbe comunque possibile?

RISPOSTA - L'assenza di dati può essere motivata, ma in ogni caso le particelle devono essere irrigate.

DOMANDA - Chi alla data odierna non ha il contatore sul pozzo, come misura il volume irriguo ante presentazione della domanda?

RISPOSTA - Attraverso una specifica e motivata relazione che dimostri i volumi irrigui utilizzati con la tecnica irrigua iniziale.

DOMANDA - Il test di campo va effettuato prima o dopo la richiesta di saldo?

RISPOSTA - Il test di campo, ove previsto per investimenti di tipo A che interessano corpi idrici in stato non buono, va effettuato sempre prima della richiesta di saldo.

DOMANDA - La relazione tecnica sui lavori eseguiti deve essere fatta da un geologo o può essere fatta anche dal professionista (vedi geometra) che predispone il computo metrico?

RISPOSTA - La relazione tecnica sui lavori eseguiti deve essere fatta da un professionista iscritto all'albo un ordine professionale che preveda competenze professionali coerenti con i lavori previsti.

COMPARTI PRODUTTIVI

DOMANDA – un'azienda agricola intende realizzare un impianto di irrigazione a goccia su terreni coltivati a seminativi (mais) e sempre sul medesimo appezzamento intende piantare filari di paulownia irrigati anch'essi a goccia, con codice ATECO principale 01.10.11 e un codice ATECO secondario 02.10.00. Tale situazione può rientrare a finanziamento nel bando SRD02C/2/2024

RISPOSTA - ai sensi del criterio di ammissibilità CR07.C della D.D. n. 332/2025 del 15/04/2025, sono ammissibili solo i comparti produttivi esplicitamente elencati: *“Sono ammissibili i seguenti comparti produttivi: ortofrutticoltura, vitivinicolo, vivaistico, cereali, leguminose da granella, foraggiere, piante da sovescio, piante da tubero, piante da fibra tessile e cellulosa, piante da zucchero e da alcole, oleaginose, piante aromatiche, piante medicinali”*.

Pertanto, l'intervento relativo al mais, rientrando nel comparto “cereali”, è ammissibile. L'intervento relativo alla paulownia è ammissibile solo se riferito a piante da cellulosa, diversamente (piante destinate alla produzione di legno o biomassa a scopo energetico) non rientra tra i comparti espressamente previsti nel criterio CR07.C. La domanda potrà dunque includere la parte dell'investimento riferita alle superfici coltivate a mais, mentre la parte riferita alla paulownia sarà oggetto di specifica valutazione in fase di istruttoria in base all'uso e a un fabbisogno irriguo dimostrabile.

Per quanto riguarda la verifica del codice ATECO, si sottolinea che il codice ATECO principale “01.11.00 – Coltivazione di cereali (escluso il riso)” è coerente con le finalità del bando. Il codice secondario “02.10.00 – Silvicultura” non preclude l'ammissibilità, purché l'attività prevalente resti agricola (codice 01), l'impianto irriguo sia realizzato su superficie agricola come definita dal bando e vi sia un'effettiva utilizzazione agricola dei terreni interessati dagli investimenti.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dal bando e nel rispetto delle condizioni sopra indicate, si può ritenere che l'intervento di realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia su seminativi (mais) è ammissibile, a patto che si dimostri che il terreno è stato irrigato nei 5 anni precedenti; la realizzazione di un impianto a goccia destinato a filari di paulownia di norma non è ammissibile, a meno che venga documentato il suo esclusivo utilizzo come pianta da cellulosa e rientri nella superficie agricola aziendale (SAU); la presenza del codice ATECO secondario 02.10.00 non preclude di per sé l'ammissibilità, a condizione che l'impresa sia agricola con codice principale 01. Infine, si sottolinea che la Regione Piemonte ha inserito la Paulownia tomentosa nell'Allegato E del Regolamento Forestale Regionale n. 6R/2023, classificandola come specie esotica invasiva. Per questo motivo, sebbene la coltivazione non sia proibita, è fortemente sconsigliato utilizzarla per scopi ornamentali, nei ripristini ambientali e nella vivaistica, al fine di prevenire la sua diffusione incontrollata. Per chi desidera coltivare la Paulownia in Piemonte, è consigliabile optare per ibridi non invasivi, come quelli promossi da associazioni locali che si occupano di ricerca e sviluppo su questa specie. Inoltre, è importante evitare la coltivazione in aree naturali protette o in prossimità di habitat sensibili. In sintesi, la coltivazione della Paulownia in Piemonte non è vietata, ma è soggetta a restrizioni e raccomandazioni volte a prevenire impatti negativi sull'ambiente. È consigliabile, se necessario, rivolgersi agli uffici forestali competenti per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate.